Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — Roma — Lunedì, 21 luglio 1924 — **Numero 170**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1123.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1114.**

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli con la sovrastampa « Castelrosso ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al ser-

vizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 predetto;

Visto che a decorrere dal luglio 1922 furono in uso nella Collettoria di Castelrosso e poi nella Ricevitoria di prima classe dello stesso nome, istituita il 19 dicembre 1922, francobolli del Regno da 5, 10, 15, 20, 25, 40, 60 e 85 centesimi con sovrastampa in nero Castelrosso in carattere maiuscoletto, disposto orizzontalmente;

Visto che nel luglio 1923 fu eseguita una seconda sovrastampa di francobolli, per Castelrosso, comprendente, oltre i tagli già indicati, anche quello da 1 lira, e che tale sovrastampa, in carattere maiuscolo magro ed in senso diagonale differisce essenzialmente dalla prima;

Riconosciuta l'opportunità di non lasciare contemporaneamente in corso due diverse sovrastampe per un medesimo ufficio, ciò che potrebbe ingenerare confusione e dar adito ad illecite speculazioni, dato il notevole valore filatelico raggiunto dalla sovrastampa orizzontale.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

I francobolli con sovrastampa orizzontale, già in uso per le corrispondenze in partenza dalla cessata collettoria e poi dalla ricevitoria di prima classe di Castelrosso sono dichiarati fuori corso e quindi non più validi per la francatura delle corrispondenze, nè per l'ammissione al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 104. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1124.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1115.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli ex austriaci ed italiani sovrastampati « Venezia Giulia » e « Venezia Tridentina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto che nel periodo dal 3 novembre 1918 fino al ritiro delle nostre truppe dalla terza zona dalmata furono in uso nelle terre redente francobolli ex-austriaci ed italiani muniti di varie sovrastampe;

Visto altresì che fino dal 20 dicembre 1919 venne introdotto l'uso dei francobolli italiani non sovrastampati nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, mentre per effetto del ritiro delle nostre truppe dalla terza zona dalmata sono divenuti di nessun uso i francobolli e le altre carte-valori sovrastampate dopo la data anzidetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli ex-austriaci ed italiani, come pure le cartoline e i segnatasse sovrastampati e descritti nell'unito elenco, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni sono dichiarati fuori corso e quindi non più validi per l'uso cui erano destinati, nè per l'ammissione al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 105. — GRANATA.

ELENCO ALLEGATO

a) Francobolli ex-austriaci da 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 heller e 1, 2, 3, 4, 10 corone delle serie emesse nel 1916-1918 riproducenti la corona imperiale oppure lo stemma d'Asburgo e della serie 1917-18 con l'effigie dell'Imperatore Carlo I, muniti della sovrastampa Regno d'Italia-Venezia Giulia - 3-XI-18, eseguita a Trieste dalla Società dei tipografi ed impressa nel novembre-dicembre 1918;

b) Francobolli ex-austriaci da 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90 heller e 1, 2, 4, 10 corone delle serie anzidette, muniti della sovrastampa Regno d'Italia - Trentino - 3-XI-18, eseguita dalla tipografia di Enrico Seiser di Trento ed impressa nel medesimo periodo di tempo;

c) Francobolli italiani da 1, 2, 5, 10, 20, 25, 40, 45, 50, 60 centesimi ed 1 lira, francobollo espresso da 25 centesimi e segnatasse da 5, 10, 20, 30, 40, 50 centesimi ed 1 lira muniti della sovrastampa Venezia Giulia, eseguita dalla Società dei tipografi di Trieste ed impressa nel dicembre 1918;

d) Francobolli italiani da 1, 2, 5, 10, 20, 40, 45, 50 centesimi ed 1 lira, muniti della sovrastampa Venezia Tridentina, eseguita dalla tipografia di Enrico Seiser di Trento ed impressa nel dicembre 1918;

e) Francobolli italiani da 5, 10 e 20 centesimi muniti della sovrastampa Venezia Tridentina ed il valore in heller, eseguita dalla tipografia Scotti di Roma ed impressa nel gennaio 1919;

f) Francobolli italiani da 5 e 20 centesimi muniti della sovrastampa Venezia Giulia ed il valore in heller, eseguita dalla tipografia Scotti di Roma ed impressa nel febbraio 1919;

g) Francobolli italiani de 1, 2, 5, 10, 20, 25, 40, 45, 50, 60 centesimi ed 1 lira, francobolli espressi da 25 e 30 centesimi, segnatasse da 5, 10, 20, 30, 40, 50 centesimi ed 1, 2, 5 lire, cartoline semplici e doppia, muniti della sovrastampa in centesimi di corona ed in corone, senza indicazione di località, eseguita dalla tipografia Scotti di Roma ed impressa nel periodo dal gennaio all'aprile del 1919;

h) Francobollo italiano da 1 lira munito della sovrastampa una corona in tutte lettere, eseguita dalla tipografia Scotti di Roma, ed impressa nel maggio 1919;

i) Francobolli italiani da 5 e 10 centesimi e francobollo espresso da 25 centesimi, muniti della sovrastampa in centesimi di corona eseguita dall'Officina governativa delle carte-valori di Torino, ed impressa nel febbraio 1921;

l) Francobolli del Regno da 25 e 50 centesimi e da 1, 5 e 10 lire, francobollo espresso estero da L. 1.20 e segnatasse da 50 centesimi, 1, 2 e 5 lire muniti della sovrastampa in centesimi di corona ed in corone, eseguita dall'Officina governativa delle carte valori di Torino, ed impressa nel periodo dal luglio all'ottobre 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 1125.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1118.

Dichiarazione di fuori corso di talune specie di francobolli, cartoline e segnatasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 637 dell'11 marzo 1920 che istituisce, in sostituzione della posta militare, e con effetto retroattivo al 20 settembre 1917, due ricevitorie di prima classe, l'una a Pechino, presso gli uffici della Regia legazione, l'altra a Tientsin, nel territorio della concessione italiana;

Visto che a partire dalla predetta data del 20 settembre 1917, furono adoperati per le corrispondenze carteggiate dalle due nominate ricevitorie francobolli, cartoline e segnatasse del Regno muniti di varie sovrastampe;

Visto altresì che per effetto della chiusura delle ricevitorie postali italiane di Pechino e di Tientsin avvenuta il 31 dicembre 1922 è cessato, a partire da tale giorno, l'uso dei francobolli, delle cartoline e dei segnatasse muniti delle anzidette sovrastampe, ed è trascorso il tempo minimo previsto dal predetto art. 137 per la loro ammissione al cambio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli, le cartoline ed i segnatasse sovrastampati descritti nell'unito elenco, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni, sono dichiarati fuori corso e quindi non più validi per l'uso cui erano destinati, nè per l'ammissione al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1924
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 108. — GRANATA.

ELENCO ALLEGATO.

a) Francobolli del Regno con sovrastampe a mano, eseguite localmente nel settembre 1917, prima a mezzo dei bolli lineari forniti dal Ministero delle poste, servendosi della parte indicante il nome della città, poi a mezzo di punzoni in metallo, coi quali si ottennero delle sovrastampe in due righe a caratteri bastoncino, con le parole Pechino o Tientsin ed il valore in cents. (centesimi di dollaro cinese);

b) Francobolli del Regno da 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 centesimi, 1 e 5 lire, espressi da 30 centesimi cartoline semplici da 10 centesimi e doppie da 15, segnatasse da 10, 20, 30 e 40 centesimi con sovrastampa in nero Pechino o Tientsin, eseguita dall'Officina carte-valori di Torino, nell'ottobre 1917;

c) Francobolli del Regno da L. 10, muniti della sovrastampa Pechino o Tientsin, eseguita nel 1918 dall'Officina governativa delle carte-valori di Torino;

d) Francobolli e segnatasse della serie precedente, meno il 10 lire, muniti di nuova sovrastampa eseguita localmente nel 1918-19, indicante oltre la località, il valore in moneta cinese;

e) Francobolli del Regno da 25 centesimi con sovrastampa in basso su due righe, eseguita localmente nel 1919, 10 cents Pechino;

f) Segnatasse da 10, 20, 30 e 40 centesimi con nuova sovrastampa in carattere bastoncino, eseguita nel 1919 dall'Officina governativa delle carte-valori di Torino, avente oltre l'indicazione Pechino o Tientsin, ed il valore in moneta cinese, quattro righe che cancellano l'indicazione del valore in moneta italiana;

g) Francobolli del Regno da 5 lire con sovrastampa in nero su tre righe 2 dollari - Tientsin in carattere bastoncino di fantasia, eseguita localmente nel 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 1126.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1116.

Uso dei francobolli per corrispondenza da 60 centesimi con la sovrastampa di « Centesimi 25 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 305 del 13 gennaio 1924, che sostituisce il colore azzurro scuro al colore lacca carminio stabilito dal decreto Luogotenenziale n. 97 del 13 gennaio 1918 per il francobollo per corrispondenza da cent. 60;

Visto che la identità di colore avrebbe potuto far nascere confusione tra il predetto francobollo da 60 centesimi in colore azzurro e il francobollo da 25 centesimi pure in colore azzurro instituito col R. decreto n. 758 del 20 ottobre 1907;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli per corrispondenza da 60 centesimi in colore azzurro istituiti con R. decreto n. 305 del 13 gennaio 1924, saranno muniti della sovrastampa Centesimi 25 e saranno usati in luogo dei francobolli da 25 centesimi e promiscuamente con essi, fino ad esaurimento.

Art. 2.

Detta sovrastampa verrà impressa su diciotto milioni di esemplari. I francobolli da 60 centesimi non sovrastampati saranno validi per la francatura delle corrispondenze a tutto il 30 giugno 1924, e saranno ammessi al cambio a tutto il 30 giugno 1925, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso, e venduti per collezione, a sensi dell'art. 139 del regolamento generale intorno al servizio postale.

Art. 3.

Le ulteriori ristampe dei francobolli per corrispondenza da 60 centesimi del tipo ora in vigore saranno fatte in colore lacca carminio, colore già precedentemente prescritto per tale tipo e per tale valore dal decreto Luogotenenziale n. 97 del 13 gennaio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 106. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1127.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 1130.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni in vigore nel Regno in materia di divieti d'importazione, di esportazione e di transito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese alla città ed al porto di Fiume col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei serbi-croati-sloveni, le disposizioni in vigore nel Regno in materia di divieti di importazione, di esportazione e di transito di cui al decreto Ministeriale del 30 dicembre 1920, emanato in applicazione dell'art. 4 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, ed ogni altra successiva norma modificatrice, nonchè le disposizioni portate dal R. decreto-legge 4 maggio 1920, n. 587, concernente il divieto di cessione dei permessi di importazione e di esportazione delle merci.

Sono, altresì, estese le norme di cui agli articoli 1, 2, 12 (comma 1° e 4°) della legge 21 marzo 1915, n. 273, portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226 foglio 120. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1128.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1117.

Sovrastampa «Centesimi 7 1/2» su francobolli da centesimi 85 per la francatura dei pieghi contenenti libri spediti sottofascia da case editrici o librarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto n. 1417 del 19 maggio 1921, che istituisce un nuovo francobollo per corrispondenza da cent. 85, di color bruno rossastro;
Visto l'art. 2 del R. decreto n. 2187 del 27 settembre 1923, che accorda la tassa ridotta di cent. 7 e mezzo ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi per i pieghi contenenti libri spediti sottofascia da case editrici o librarie e diretti nell'interno del Regno e delle Colonie;
Riconosciuta l'opportunità di istituire un nuovo francobollo per corrispondenza da cent. 7 e mezzo e di utilizzare intanto a tale scopo mediante sovrastampa i francobolli da 85 centesimi, valore che non trova rispondenza nelle attuali tariffe;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli da cent. 85, istituiti in virtù del R. decreto n. 1417 del 19 maggio 1921, saranno muniti della sovrastampa centesimi 7 e mezzo e serviranno, così sovrastampati, per la francatura dei pieghi contenenti libri spediti sottofascia da case editrici o librarie e diretti nell'interno del Regno e delle Colonie.

Art. 2.

Detta sovrastampa verrà impressa su numero quattro milioni ottocentomila esemplari. I francobolli da 85 centesimi non sovrastampati saranno validi per la francatura delle corrispondenze a tutto il 30 giugno 1924 e saranno ammessi al cambio a tutto il 30 giugno 1925, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione ai sensi dell'art. 139 del regolamento generale intorno al servizio postale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 107. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1129.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 1122.

Regime giuridico delle proprietà di confine nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per l'interno, per gli esteri, per i lavori pubblici e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Proprietà di confine.

Art. 1.

Sono soggette alle limitazioni stabilite in questo Capo tutte le proprietà fondiarie sul confine esistenti nelle nuove Provincie, nella zona determinata dalla tabella *A* annessa

al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Tali limitazioni sono applicabili pure a tutte le proprietà fondiarie, che in dette Provincie si trovano ad altezza superiore ai 1500 metri.

Le grotte e le cavità sotterranee sono ritenute esistenti nella zona sopra indicata quando si estendono nella stessa, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.

Art. 2.

Nei territori indicati nel precedente articolo, è vietato procedere a lavori di costruzione di qualsiasi specie, come edificazioni, lavori stradali, ferroviari, minerari, idraulici, elettrici, a demolizioni, a scavi, a qualsiasi uso di grotte e di cavità sottorranee, a cumuli di materiali ed in genere a qualsiasi opera di elevazione, nonchè al diboscamento anche parziale, senza il previo consenso dell'autorità militare.

Si applicano inoltre e restano ferme le altre limitazioni, che sono imposte alle dette proprietà fondiarie dalle altre leggi.

Art. 3.

L'autorità militare, dietro istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo ad eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela dei confini. L'autorizzazione è subordinata alla condizione, da iscriversi tavolarmente, che l'interessato resta obbligato ad effettuare ad ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'art. 6.

Art. 4.

I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società o ad enti germanici, devoluti al Demanio dello Stato, in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, sono, a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, numero 1262, assegnati al Ministero della guerra, che può concederli in esercizio a cittadini italiani ed a società ed enti nazionali.

Art. 5.

Oltre la costruzione, anche l'apertura all'esercizio di nuovi rifugi alpini, deve, nelle nuove Provincie, essere autorizzata dall'autorità militare.

In difetto di tale autorizzazione, può essere in ogni tempo ordinata la demolizione o la chiusura del rifugio.

Art. 6.

E' sempre in facoltà dell'autorità militare di ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni che nella zona indicata nell'art. 1, esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso.

La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata coi criteri stabiliti dagli articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 7.

Sui beni immobili, di cui si occupa il presente Capo, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'autorità militare può esercitare una continua vigilanza.

Gli atti di alienazione totale e parziale dei medesimi, quelli di costituzione di diritti di usufrutto, di uso, di abitazione e di enfiteusi ed in genere tutti quelli che comunque importino trasferimento dalla proprietà o cessione del possesso nonchè le locazioni devono essere sottoposti, per l'approvazione, al Prefetto della provincia.

L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.

Il Prefetto, su conforme parere dell'autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rifiuto dell'approvazione richiesta non deve essere motivato. Contro di esso è ammesso il reclamo al Governo del Re, in via gerarchica.

Art. 8.

Le limitazioni del diritto di proprietà stabilito dagli articoli 2, 6 e 7 sono, a cura del Prefetto, di concerto con l'autorità militare, annotate nei libri fondiari, e, nei luoghi dove questi non esistono, resi pubblici con i mezzi che ivi suppliscono l'iscrizione tavolare.

Art. 9.

Dei beni e diritti indicati negli articoli 1 e 5 può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità militare secondo le norme speciali per le espropriazioni delle opere militari stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

CAPO II.

Altre proprietà soggette a limitazione per esigenze militari.

Art. 10.

Nei territori indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto, e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, non possono aver luogo, senza l'esplicito consenso dell'autorità militare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate private, di strade provinciali, comunali e vicinali, di nuovi lavori marittimi, nonchè l'impianto di grandi stabilimenti industriali e la esecuzione di piani regolatori e di ampliamento.

Negli stessi territori è, inoltre, data all'autorità militare la facoltà d'intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera, che modifichi lo stato della proprietà fondiaria di fare luogo ad espropriazione, secondo le norme ricordate nell'articolo 9.

Disposizioni finali.

Art. 11.

Contro i provvedimenti dell'autorità militare e contro quelli del Prefetto, è ammesso il ricorso gerarchico secondo le norme vigenti. Esso non ha effetto sospensivo.

Art. 12.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate in base al medesimo dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 2000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi. Inoltre l'autorità ha la facoltà di disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — CARNAZZA — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 112. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Elenco dei Comuni e delle località delle nuove Provincie soggette alla limitazione di cui al Capo I del presente decreto.

(1ª zona militarmente importante).

PROVINCIA	Comando del Corpo d'armata al quale devesi far capo per il nulla osta	Circondario	Comuni
Trento	Verona	Merano	Tutti.
		Bressanone	Tutti.
		Bolzano	Tutti.
		In tutta la provincia	Tutte le località situate ad altitudine superiore ai 1500 metri sul livello del mare.
Belluno	Bologna	Belluno	Cortina d'Ampezzo - Livinallongo - Colle Santa Lucia.
		Bressanone	Tutti i comuni del mandamento di Monguelfo.
Friuli	Bologna	Cividale del Friuli	Tutti i comuni del mandamento di Plezzo e i seguenti altri: Caporetto, Bergogna, Creda, Dresenza, Idresca, Libussina, Luico. Sedula, Ternon
		Tolmezzo	Tutti quelli del mandamento di Tarvisio.
		Idria	Tutti.
Segue Friuli . .	Trieste	Gorizia	Tutti meno: Gargaro, Salcano, Gorizia, Ranziano, Vertoiba in Campisanti, Biglia, S. Pietro di Gorizia, S. Andrea di Gorizia, Merna, Savogna d'Isonzo, Lucinico, Piedimonte del Calvario. San Floriano del Collio, S. Martino Quisca, Opacchiasella, Brestovizza in Valle, Sella delle Trincee, Termenizza, Voisizza di Comeno, Boriano.
Istria	Trieste	Capodistria	Rozzo, Silìn-Mont'Aquila.
		Pisino	Boglinno, Valdarsa, Fianona, Albona.
		Pola	Tutti.
		Volosca-Abbazia	Tutti.
		Lussino	Tutti.
Trieste	Trieste	Postumia	Tutti.
		Trieste	Alber di Sesana, Capriva nel Carso, Corgnale. Duttogliano, Nacla S. Maurizio, Poverio, Roditti, S. Giacomo in Colle, Scoppo, Storie, Tomadio.
Zara.	Bari	Zara	Tutti, salvo la città propriamente detta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
DI GIORGIO.

TABELLA *B*.

Tutti i comuni e località delle provincie di Trento, dell'Istria, di Trieste e del circondario di Gradisca (provincia del Friuli) che non sono compresi nella zona definita dalla tabella *A* sono soggetti alle limitazioni di cui al Capo II del presente decreto (2ª zona militarmente importante).

Fanno eccezione i seguenti *che sono esenti da qualsiasi limitazione*:

Trieste, Muggia.

Monfalcone, Grado, S. Canzian d'Isonzo, Ronchi di Monfalcone, Fogliano di Monfalcone, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Sant'Andrea di Gorizia, Piedimonte del Calvario, San Pietro di Gorizia, Lucinico, Gradisca d'Isonzo, Farra d'Isonzo, Corona, Romans, Sagrado, Versa, Villesse, Mariano del Friuli, Cormons, Brazzano, Capriva di Cormons, Chiopris Viscono, Medea, Moraro, Mossa, San Lorenzo di Mossa, Cervignano del Friuli, Aquileja, Villa Vicentina, Scodovacca, Ruda, Fiumicello, Tapogliano, Terzo di Aquileja, Campolongo al Torre, Pertèole, Aiello, Muscoli, Strassoldo, Joannis, Visco, San Vito al Torre.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
DI GIORGIO.

Numero di pubblicazione **1130**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1140**.

1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1924, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per il pagamento di competenze a personale operaio dipendente dall'Amministrazione delle antichità e belle arti, si manifesta la necessità di un maggiore stanziamento di L. 260,000 nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Il Consiglio dei Ministri, riconosciuta l'urgenza di far luogo all'accennata maggiore assegnazione, ha deliberato, ai sensi della facoltà prevista dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di attingere la somma occorrente al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, dà corso al detto deliberato, autorizzando l'inscrizione della somma di L. 260,000 in aumento della disponibilità prevista al capitolo n. 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste risulta inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di L. 260,000 da assegnare al capitolo n. 114: « Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, delle gallerie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 130. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1131**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. **1141**.

2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 luglio 1924, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per la partecipazione di taluni matematici italiani al Congresso internazionale di matematica che avrà luogo in Toronto (Canadà), nel prossimo agosto, si manifesta la necessità di apposito stanziamento di somma nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, volendo il Governo nazionale assicurare con proprio contributo la rappresentanza, nell'importante congresso scientifico, della dottrina italiana.

A tal fine è stato dal Governo della Maestà Vostra deliberato un contributo nella somma di L. 24,000 da attingersi al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, ai sensi dell'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà il seguente schema di decreto il quale autorizza il detto prelevamento e l'inscrizione della somma ad un nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 260,000 rimane disponibile la somma di L. 14,740,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di L. 24,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo al capitolo di nuova istituzione n. 157 *bis*: « Contributo nelle spese per la partecipazione della rappresentanza italiana al Congresso internazionale di matematica in Toronto ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 131. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 giugno 1924.
Scioglimento del Consiglio comunale di Vittuone (Milano).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vittuone, in provincia di Milano.

MAESTA'

Per dimissioni vecchie e recenti, la rappresentanza del comune di Vittuone ha perduto 9 sui 15 consiglieri assegnati per legge al Comune, di guisa che il Prefetto ha dovuto provvedere mediante un proprio commissario ad assicurare la continuità dei servizi.

Poichè, per le condizioni locali dello spirito pubblico, non sarebbe possibile indire sollecitamente la convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza elettiva ed anche per munire lo straordinario amministratore dei più larghi poteri che gli consentano di attendere alla riorganizzazione della civica azienda, che una recente inchiesta ha riscontrato in istato di grave disordine, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio dell'attuale Commissario prefettizio.

A ciò provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vittuone, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Giovanni Caino, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1924.
Ordinamento generale del lavoro nel porto di Catania.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

In virtù dei poteri conferitigli dal R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476;
Ritenuto che è in corso di elaborazione l'ordinamento generale del lavoro nel porto di Catania;
Considerato che nell'attesa del nuovo ordinamento generale si impone un provvedimento che elimini le cause di perturbamento del lavoro portuario derivanti dall'impiego di mano d'opera non specializzata nelle operazioni di stivaggio e disistivaggio;
Visto che quella Capitaneria di porto, per precedenti disposizioni ministeriali, ha già compiuto, valendosi anche del contributo dell'autorità di pubblica sicurezza, la ricognizione degli individui che da tempo esercitano, con carattere di stabilità e come principale mezzo di sostentamento, il mestiere di stivatore e vi si sono specializzati;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando dalla Commissione straordinaria, da nominarsi con altro decreto connesso ai provvedimenti in corso per l'ordinamento generale del lavoro portuario, non saranno pubblicati i ruoli definitivi delle varie categorie di lavoratori del porto di Catania, i lavori di stivaggio e disistivaggio delle merci (eccettuati il carbone, le pozzolane e le marne alla rinfusa) a bordo dei piroscafi del suddetto porto dovranno essere eseguiti esclusivamente con stivatori riconosciuti come tali dalla Capitaneria di porto e compresi in un elenco principale provvisorio ostensibile presso la Capitaneria stessa. Solo quando saranno impiegati tutti quelli dell'elenco principale si ricorrerà per dette operazioni agli individui compresi in altro elenco provvisorio suppletivo pure tenuto dalla Capitaneria.

Art. 2.

Gli stivatori dell'elenco principale hanno facoltà di organizzarsi in cooperative per assumere direttamente il la-

voro di stivaggio e disistivaggio. Ciascuna cooperativa deve però comprendere tanti di tali stivatori quanti ne possono occorrere per provvedere alla discarica contemporanea di merci varie (collettame) da almeno quattro boccaporti di un piroscafo, colla dislocazione di uomini e colla resa giornaliera previste dalle consuetudini del porto.

Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa di stivatori.

Art. 3.

Ogni cooperativa dovrà informare della propria costituzione la Capitaneria di porto e, nel termine che sarà da questa indicato, presenterà alla Capitaneria stessa, in copia autentica, l'elenco dei soci e l'atto costitutivo vistati dalla cancelleria del Tribunale presso la quale furono depositati a norma di legge.

Art. 4.

Per le operazioni di stivaggio e disistivaggio il datore di lavoro dovrà rivolgersi ad una delle cooperative di cui al precedente articolo. Solo quando non esistessero di tali cooperative egli potrà provvedere direttamente, sempre però valendosi di stivatori dell'elenco principale.

Art. 5.

Quando una cooperativa di stivatori avesse tanto lavoro da non potervi provvedere coi soli suoi soci, dovrà ricorrere, per rinforzi, ai soci delle altre cooperative, oppure agli stivatori del primo elenco non organizzati.

Quando non vi fossero disponibili nè gli uni nè gli altri, la cooperativa assuntrice del lavoro potrà essere autorizzata dalla Capitaneria a chiamare al lavoro, fino al disbrigo della nave, individui compresi nell'elenco suppletivo.

Art. 6.

Nel caso in cui gli stivatori compresi nei due elenchi non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, la Capitaneria potrà autorizzare le cooperative a completare il fabbisogno di stivatori, per quella sola giornata, con individui estranei ai due ruoli.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo ed alla seconda parte dell'articolo precedente potranno essere concesse in analoghe circostanze al datore di lavoro che dovesse provvedere direttamente al lavoro quando non esistessero le cooperative di cui all'art. 2.

Art. 7.

Gli individui non compresi nell'elenco principale che fossero trovati ad eseguire, senza autorizzazione della Capitaneria, lo stivaggio e disistivaggio delle merci di cui all'articolo 1, saranno immediatamente allontanati dal lavoro, occorrendo anche mediante l'intervento della forza pubblica, senza pregiudizio degli altri provvedimenti a loro carico ed a carico del datore di lavoro che avrà contravvenuto alle presenti disposizioni.

Art. 8.

Il solo fatto di essere stati compresi negli elenchi di cui all'art. 1 non dà ai lavoratori diritto alcuno di essere inclusi nei ruoli definitivi di cui è cenno nell'articolo stesso, quando non vi concorrano gli altri requisiti che saranno stabiliti dall'ordinamento generale.

Art. 9.

Fino a che non saranno stabilite d'ufficio le tariffe pei lavoratori del porto di Catania, il lavoro di stivaggio e disistivaggio sarà pagato ai lavoratori in base alle tariffe in uso accertate dalla Capitaneria di porto.

Art. 10.

Nell'impiego della mano d'opera, nell'applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo, e nella disciplina in genere del traffico portuario, i lavoratori e i datori di lavoro e le cooperative dovranno osservare le disposizioni che potranno essere loro impartite dal Comandante del porto, il quale, in caso di trasgressione, potrà ordinare in qualsiasi momento la sospensione di un lavoro in corso, salvi gli eventuali altri provvedimenti di legge.

Art. 11.

Il presente decreto avrà vigore a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1924.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO COMMISSARIALE 25 giugno 1924.

Aggiunta di alcuni capoversi all'art. 11 del decreto Commissariale 5 novembre 1923 che istituisce la Regia accademia aeronautica.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale 5 novembre 1923;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1924, n. 99;

Decreta:

In fine dell'art. 11 del decreto Commissariale 5 novembre 1923 che istituisce la Regia accademia aeronautica, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Il beneficio della mezza retta gratuita è pure concesso a quegli allievi che siano decorati di medaglia d'argento al valor militare, civile e di marina.

« Tale concessione come nei casi contemplati al precedente comma *f*) è commutabile, subordinatamente alla disponibilità dei fondi, con altra eventuale spettante per uno qualunque dei titoli previsti dal presente articolo ma è sospesa durante il tempo in cui l'allievo, per essere stato riprovato negli esami, ripete un anno scolastico ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1924.

Il Commissario: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 21 al 27 luglio 1924 è stata fissata in L. 450, rappresentanti 100 dazio nominale e 350 aggiunta cambio.

ISTITUTO TECNICO (*Corsi inferiore e superiore*) e LICEO SCIENTIFICO.

Lingua e letteratura francese	per n. 4 cattedre
Lingua e letteratura inglese	per n. 2 cattedre
Matematica	per n. 2 cattedre
Disegno	per n. 1 cattedra
Scienze naturali, fisica, chimica e geografia (a detta cattedra è unito l'insegnamento della chimica merceologica)	per n. 1 cattedra

Art. 2.

Ai concorsi possono prendere parte solo gl'insegnanti appartenenti a qualsiasi ruolo delle scuole medie del Regno.

Saranno ammessi, anche se non ancora di ruolo nel Regno, coloro che abbiano insegnato nelle scuole medie governative all'estero e, con regolare certificato, dimostrino di aver preso parte ai concorsi banditi dal Ministero dell'istruzione col decreto dell'8 marzo 1923, o con successivi decreti sino alla data del presente bando, oppure di aver presentato domanda al Ministero dell'istruzione per l'assunzione in ruolo entro il 10 gennaio 1924, qualora siano compresi nelle categorie indicate al secondo comma dello art. 31 del R. decreto delegato 26 giugno 1923, n. 1413.

Detti concorrenti, se otterranno la classificazione necessaria, potranno essere inclusi *sub conditione* nella graduatoria, ma non otterranno la nomina all'estero, perdendo ogni diritto agli effetti degli attuali concorsi, se, al momento in cui verrà loro fatta l'offerta per l'estero, non saranno stati assunti nei ruoli del Regno sebbene compresi fra i vincitori dei concorsi per le scuole del Regno.

Art. 3.

Sono esclusi gli insegnanti di ruolo di scuole medie governative che abbiano subito punizioni disciplinari di cui all'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 4.

Non sono ammessi gli insegnanti che abbiano superato l'età di 50 anni alla data del presente decreto, fatta eccezione per quelli che abbiano già insegnato nelle Regie scuole medie all'estero, i quali vengono ammessi senza limiti di età.

Art. 5.

Le domande in carta bollata da L. 3 devono essere inviate al Ministero degli esteri - Direzione generale delle scuole italiane all'estero, entro il giorno 20 agosto 1924.

Nella domanda debbono essere esattamente indicati: il nome e cognome, la dimora del candidato, il luogo ove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli, nonchè la cattedra alla quale concorre.

I concorrenti dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza, e presentare i seguenti documenti:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato;

b) originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'insegnamento per il quale è bandito il concorso.

Nel caso di insegnamenti multipli o di riunione d'insegnamenti, è sufficiente il titolo di abilitazione per una delle diverse discipline che si impartisce dalla cattedra messa a concorso;

c) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore e dal direttore dell'istituto;

d) certificati comprovanti il servizio prestato nelle scuole del Regno o all'estero;

e) stato di famiglia rilasciato dal sindaco o dal Regio agente di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando;

f) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del bando, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

g) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

h) ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui vidimata dal sindaco o dal Regio agente;

i) elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati;

l) quietanza della tassa di ammissione a ciascun concorso stabilita in L. 50 dal Regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 6.

Ai documenti predetti i concorrenti possono aggiungere le loro pubblicazioni e i titoli che ritengano opportuno presentare a prova di eventuali speciali attitudini al servizio nelle scuole all'estero.

I disegni e le pitture presentati al concorso debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastiche od amministrative che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Sarà tenuto in considerazione l'avere insegnato lodevolmente nelle scuole all'estero.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che partecipano a più concorsi devono presentare altrettante domande e unire a ciascuna, oltre il cenno e l'elenco di cui ai surriferiti nn. 7 e 9 i documenti indicati ai nn. 2 e 3 e la quietanza di cui al n 11.

Art. 7.

Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano al Ministero non corredate di tutti i documenti voluti, o dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso, salvo che risulti dai bolli o dalle ricevute postali che la loro spedizione fu fatta prima della chiusura del concorso.

Il Ministero non prenderà in esame titoli e pubblicazioni che i concorrenti dichiarino giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Coi risultati di detti concorsi sarà provveduto alle cattedre delle Regie scuole medie all'estero vacanti per l'anno scolastico 1924-25.

Per il caso di eventuali riunzie o di non assunzione nei ruoli del Regno di concorrenti ammessi *sub conditione*, saranno inclusi nella graduatoria tutti i concorrenti che la commissione giudicherà, per ogni riguardo, pienamente idonei all'insegnamento all'estero, anche se in numero superiore a quello delle cattedre messe a concorso.

Art. 9.

Chiunque, riuscito vincitore del concorso, rifiuterà la sede offertagli dal Ministero quale essa sia, o, per qualsivoglia ragione, non si troverà al posto entro il termine assegnatogli, perderà ogni diritto e non potrà più esser nominato nelle Regie scuole all'estero, se non superando un nuovo concorso.

Perderanno egualmente ogni diritto coloro che, inclusi nella graduatoria oltre il numero delle cattedre messe a concorso, non saranno inviati all'estero nell'anno scolastico 1924-25.

Art. 10.

Gli idonei assegnati alle Regie scuole all'estero continuano ad appartenere, per tutti gli effetti, al ruolo a cui appartengono nel Regno, e, oltre lo stipendio e tutte le indennità speciali stabiliti per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, percepiranno un'indennità di prima nomina e un'indennità di residenza annuale variabile da L. 4000 a L. 5000 secondo lo stato di famiglia nonchè il rimborso delle spese di viaggio per sè e la famiglia e una diaria a senso della legge citata.

Lo stipendio e i compensi ordinari e straordinari saranno corrisposti in lire italiane con l'aggiunta della rifusione del cambio indicata dai Regi decreti 24 settembre 1923, n. 2195, e 1° maggio 1924, n. 727.

L'obbligo d'orario per gli insegnanti medi all'estero d'ogni ruolo, e per le scuole tanto di primo quanto di secondo grado, è di 20 ore settimanali. Le ore in più sono retribuite a norma della tabella 6 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La permanenza degli insegnanti nelle scuole governative all'estero è di regola di un quinquennio; ma tale periodo potrà essere prolungato di un altro quinquennio per quelli la cui opera sarà giudicata particolarmente utile.

Il servizio prestato all'estero sarà valutato, agli effetti della pensione e degli aumenti degli stipendi, per i primi due anni il doppio e per i successivi col vantaggio di un terzo.

I Regi provveditorati agli studi ed i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 7 luglio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.